Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 4 febbraio 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 30 DEL 4 FEBBRAIO 1965:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 5: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1973 (dalla serie 1ª/1973 alla serie 24ª/1973), emessi in base alla legge 21 agosto 1963, n. 1197, e al decreto ministeriale 18 marzo 1964, ai quali sono stati assegnati premi nella PRIMA estrazione eseguita il 20 gennaio 1965.

(149)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1964, n. **1567**.

Approvazione di una modifica allo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Valle del Basento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto del 30 gennaio 1962, n. 50, con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Valle del Basento;

Visto l'art. 13, lettera *f)*, del predetto statuto consortile;

Vista la legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata ed integrata dalla legge 18 luglio 1959, n. 555;

Vista la delibera n. 1 del 17 marzo 1964 del Consiglio generale del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Valle del Basento;

Vista la nota n. 126484 del 23 luglio 1964, con la quale si comunica che la Commissione per la vigilanza e la tutela dei Consorzi di sviluppo industriale ha approvato la predetta delibera;

Vista la deliberazione del 24 giugno 1964 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la modifica apportata all'art. 3 dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Valle del Basento nei termini indicati dalla deliberazione n. 1 del 17 marzo 1964 dal Consiglio generale del Consorzio stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 75. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1964.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre successivo, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 395, con il quale il rag. Mario Cristini fu nominato, fra gli altri, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre successivo, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 234, con il quale lo stesso rag. Mario Cristini venne collocato, fra gli altri, nella posizione di fuori ruolo al compimento del 70° anno di età, conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica di agente di cambio;

Vista la dichiarazione in data 27 maggio 1964, con la quale il predetto rag. Mario Cristini ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, espressi dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza della Borsa valori di Milano, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della Borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 27 maggio 1964, sono accettate le dimissioni rassegnate dal rag. Mario Cristini dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1965
Registro n. 1 *Tesoro, foglio n.* 238. — VENTURA SIGNORETTI

(405)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1964.

Aumento del contributo dello Stato a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 18 luglio 1912, n. 860, con il quale venne costituito un Consorzio tra lo Stato e la provincia di Modena, allo scopo di promuovere il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici della predetta Provincia;

Visto il decreto presidenziale 20 gennaio 1953, con il quale il contributo statale a favore di detto Consorzio fu elevato a L. 4.000.000 annui;

Vista la deliberazione n. 152, in data 29 aprile 1964, con la quale il Consiglio provinciale di Modena ha determinato di elevare ulteriormente il contributo annuo della Provincia a favore del Consorzio medesimo a L. 6.000.000 annui a decorrere dal 1° gennaio 1964;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il contributo dello Stato a favore del Consorzio di rimboschimento, costituito tra lo Stato e la provincia di Modena con regio decreto 18 luglio 1912, n. 860, viene elevato, a decorrere dal 1° gennaio 1964, a lire 6.000.000 (seimilioni) annui, con l'impegno da parte dell'Amministrazione provinciale di Modena di corrispondere al Consorzio la medesima quota.

Detto contributo annuo sarà prelevato sul cap. 94 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste per il corrente periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, e sui capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1964
Registro n. 10 *Corpo forestale, foglio n.* 359. — D'ALENA

(428)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1964.

Proroga della durata del Consorzio di rimboschimento costituito tra lo Stato e la provincia di Piacenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 10 marzo 1907, n. 128, con il quale venne costituito un Consorzio tra lo Stato e la provincia di Piacenza, allo scopo di promuovere il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici della predetta Provincia;

Visto il decreto presidenziale 13 dicembre 1957, con il quale la durata di detto Consorzio venne rinnovata per un quadriennio, a decorrere dall'esercizio 1957-58, con il contributo statale annuo di lire 600.000;

Vista la deliberazione n. 123, in data 9 novembre 1962, con la quale il Consiglio provinciale di Piacenza ha determinato di rinnovare l'adesione al Consorzio stesso per un altro quadriennio, a decorrere dal 1° luglio 1962, elevando nel contempo il contributo annuale della Provincia a L. 1.000.000;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

La durata del Consorzio di rimboschimento, costituito tra lo Stato e la provincia di Piacenza con regio decreto 10 marzo 1907, n. 128, è prorogata di quattro anni, a decorrere dal 1° luglio 1962. Lo Stato conferisce al Consorzio il contributo annuo di L. 1.000.000 (unmilione).

Tale contributo — relativamente al periodo 1° luglio 1962-31 dicembre 1964, per l'ammontare di L. 2.500.000 — graverà sul cap. 94 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste del corrente esercizio; per gli anni successivi sarà prelevato sui corrispondenti capitoli dei futuri esercizi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1964
Registro n. 10 *Corpo forestale, foglio n.* 342. — D'ALENA

(427)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1964.

Proroga della durata del Consorzio di rimboschimento costituito tra lo Stato e la provincia di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 25 novembre 1937, n. 2246, con il quale venne costituito un Consorzio tra lo Stato e la provincia di Napoli, allo scopo di promuovere il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici della predetta Provincia;

Visto il decreto presidenziale 4 settembre 1962, con il quale la durata di detto Consorzio venne rinnovata per gli esercizi 1962-63 e 1963-64, con il contributo statale annuo di L. 500.000;

Visto il decreto presidenziale 13 novembre 1963, con il quale il contributo statale a favore di tale Consorzio venne elevato a L. 750.000 annue;

Vista la deliberazione n. 865, in data 27 luglio 1964, con la quale il Consiglio provinciale di Napoli ha determinato di rinnovare l'adesione al Consorzio stesso per un altro biennio a decorrere dal 1° luglio 1964, fissando in L. 750.000 il contributo annuo della Provincia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

La durata del Consorzio di rimboschimento, costituito tra lo Stato e la provincia di Napoli con regio decreto 25 novembre 1937, n. 2246, è prorogato di due anni, a decorrere dal 1° luglio 1964. Lo Stato conferisce al Consorzio il contributo annuo di L. 750.000 (settecentocinquantamila).

Detto contributo statale sarà prelevato sul cap. 94 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste per il corrente periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, e sui capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1964
Registro n. 10 *Corpo forestale, foglio n.* 343. — D'ALENA

(426)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1964.

Proroga della durata del Consorzio di rimboschimento costituito tra lo Stato e la provincia di Pistoia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 26 luglio 1929, n. 1586, con il quale venne costituito un Consorzio tra lo Stato e la provincia di Pistoia, allo scopo di promuovere il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici della predetta Provincia;

Visto il decreto presidenziale 24 agosto 1954, con il quale la durata di detto Consorzio venne rinnovata per un decennio, con il contributo statale annuo di L. 1.500.000;

Vista la deliberazione n. 11, in data 29 febbraio 1964, con la quale il Consiglio provinciale di Pistoia ha determinato di rinnovare l'adesione al Consorzio stesso per un altro decennio, a decorrere dall'anno 1964, elevando nel contempo il contributo della Provincia a L. 2.000.000 annui;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

La durata del Consorzio di rimboschimento, costituito tra lo Stato e la provincia di Pistoia con regio decreto 26 luglio 1929, n. 1586, è prorogata per sei anni, a decorrere dal 1° luglio 1964. Lo Stato conferisce al Consorzio il contributo annuo di L. 2.000.000 (duemilioni).

Detto contributo statale sarà prelevato sul cap. 94 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste per il corrente periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, e sui capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1964
Registro n. 10 *Corpo forestale, foglio n.* 358. — D'ALENA

(425)

ORDINANZA MINISTERIALE 20 gennaio 1965.

Vaccinazione obbligatoria antirabbica dei cani esistenti nelle Province centro-meridionali ed in quelle della Sicilia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, numero 383;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza 3 marzo 1964, relativa alla profilassi vaccinale obbligatoria della rabbia canina nelle Province centro-meridionali;

Ritenuto necessario proseguire la lotta contro la rabbia canina nelle Province di cui all'ordinanza sopramenzionata;

Ordina:

Art. 1.

E' resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica precontagio dei cani esistenti nel territorio delle province delle Marche, dell'Umbria, del Lazio, degli Abruzzi, del Molise, della Campania, della Basilicata, delle Puglie, della Calabria e della Sicilia.

Art. 2.

Le operazioni di vaccinazione avranno inizio il 1° marzo e termineranno il 31 maggio 1965.

I cani vaccinati dopo il 1° agosto 1964 sono esentati dall'obbligo della vaccinazione.

La vaccinazione è differita:

a) nelle femmine gravide, a dopo il parto e l'allattamento;

b) nei cuccioli, a dopo il terzo mese di età;

c) nei cani vaccinati contro il cimurro, a dopo 15-20 giorni da detto trattamento.

Art. 3.

I sindaci provvederanno a rendere noto i luoghi dove debbono essere condotti i cani da vaccinare, nei giorni e nelle ore stabiliti. Nei luoghi anzidetti, la vaccina-

zione sarà eseguita dai veterinari comunali ed, ove occorra, da veterinari liberi esercenti assunti straordinariamente dall'autorità comunale.

Il veterinario provinciale potrà, tuttavia, autorizzare, ai sensi dell'art. 65 del vigente regolamento di polizia veterinaria, i veterinari liberi esercenti ad effettuare le vaccinazioni antirabbiche nei loro ambulatori o a domicilio dei possessori dei cani.

Art. 4.

Il veterinario che ha eseguito la vaccinazione dovrà rilasciare agli interessati un attestato, conforme al modello allegato.

I veterinari liberi esercenti, autorizzati ai sensi del secondo comma del precedente art. 3, oltre al mod. 12 previsto dall'art. 65 del citato regolamento di polizia veterinaria, devono, ad operazioni ultimate, inviare all'Ufficio del veterinario comunale anche le matrici degli attestati.

Art. 5.

Il vaccino antirabbico è distribuito gratuitamente per il tramite degli Uffici veterinari provinciali, che di volta in volta, ne faranno richiesta al Ministero della sanità.

Le spese per il censimento dei cani, per l'avviso ai proprietari nonchè quelle per l'organizzazione della campagna vaccinale sono a carico dei Comuni, che devono mettere a disposizione dei veterinari comunali anche il personale e le guardie necessarie.

Art. 6.

Ai veterinari comunali ed a quelli assunti straordinariamente sarà corrisposto dai privati, a titolo di rimborso spese, la somma di lire trecento per ogni cane vaccinato nei luoghi e nelle ore stabiliti dall'autorità comunale.

Art. 7.

A decorrere del 1° marzo 1965, coloro che trasferiscono il proprio cane nelle Province indicate nell'art. 1, dovranno dimostrare che l'animale è stato sottoposto al trattamento vaccinale antirabbico da non oltre un anno. In mancanza della relativa certificazione, i cani dovranno essere vaccinati a spese degli interessati.

Art. 8.

A complemento delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, il veterinario provinciale potrà disporre:

a) il divieto di impiegare cani per la caccia nelle località nelle quali la rabbia risulta diffusa tra gli animali selvatici;

b) l'estensione dell'obbligo della vaccinazione ad animali domestici di altra specie, qualora si siano manifestati casi di rabbia tra questi animali.

Art. 9.

Trascorsi i termini indicati nell'art. 2, sarà proceduto d'ufficio, a spese degli interessati e con le modalità previste dalla legge comunale e provinciale, alla vaccinazione dei cani che non risultano vaccinati.

Art. 10.

I prefetti, i veterinari provinciali, i sindaci, i veterinari comunali, le guardie giurate e tutti gli agenti della forza pubblica, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1965

Il Ministro: MARIOTTI

N. . . . .

PROVINCIA DI . . . .

COMUNE DI . . . .

Il sottoscritto veterinario . . . .

attesta di aver praticato in data . . . .

la vaccinazione antirabbica pre-contagio al cane di

sesso . . . . di razza . . . .

di colore . . . . di taglia . . . .

appartenente al sig. . . . .

abitante in . . . .

Vaccino impiegato . . . . Serie n. . . . .

Istituto produttore . . . .

Il veterinario $\frac{\text{comunale}}{\text{autorizzato}}$ (1)

(1) Depennare la dicitura che non serve.

N. . . . .

PROVINCIA DI . . . .

COMUNE DI . . . .

Il sottoscritto veterinario . . . .

attesta di aver praticato in data . . . .

la vaccinazione antirabbica pre-contagio al cane di

sesso . . . . di razza . . . .

di colore . . . . di taglia . . . .

appartenente al sig. . . . .

abitante in . . . .

Vaccino impiegato . . . . Serie n. . . . .

Istituto produttore . . . .

Il veterinario $\frac{\text{comunale}}{\text{autorizzato}}$ (1)

(1) Depennare la dicitura che non serve.

(623)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Palermiti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1965, il comune di Palermiti (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(554)

Autorizzazione al comune di San Sostene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1965, il comune di San Sostene (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.173.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(555)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Revisione di talune categorie di veicoli per l'anno 1965

I. — CATEGORIE DI VEICOLI SOGGETTI A REVISIONE

In applicazione dell'art. 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e dell'art. 351 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420) debbono essere sottoposti alla visita e prova di revisione nel corrente anno 1965 i veicoli delle seguenti classi:

a) *Motoveicoli*

Motocarri, motoveicoli per trasporto con contemporaneo di persone e di cose, motoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, motocicli e motocarrozzette da locare senza conducente, motocarrozzette da noleggiare con conducente, motocarrozzette ad uso pubblico in servizio da piazza.

b) *Autoveicoli*

Autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, autosnodati, autobus (anche se ad uso privato in servizio da noleggio con conducente ovvero ad uso privato e destinati al servizio di istituti, alberghi, collettività, ecc.), autovetture da locare senza conducente, autovetture da noleggiare con conducente, autovetture ad uso pubblico in servizio da piazza (taxi), autovetture munite di dispositivi per l'alimentazione con combustibili in pressione o gassosi (autovetture alimentate a metano oppure con gas di petrolio liquefatti). Per quest'ultime autovetture la revisione è limitata alla sola parte relativa all'impianto di alimentazione. Si precisa peraltro che, a richiesta dell'utente, la revisione stessa potrà essere estesa a tutto il veicolo; ciò allo scopo di evitare che le autovetture di cui trattasi debbano essere presentate anche alla revisione periodica.

c) *Rimorchi*

Rimorchi per trasporto di persone, rimorchi per trasporto di cose, rimorchi per trasporto di persone e di cose, rimorchi per uso speciale o per trasporti specifici, anche se costruiti in modo tale che parte del peso gravi sul veicolo trattore e perciò denominati « semirimorchi ».

d) *Veicoli eccezionali*

Veicoli (azionati da motore proprio oppure rimorchiati) di cui all'art. 10, lettera *c*) del citato testo unico 15 giugno 1959, n. 393, che superano le dimensioni od i pesi stabiliti negli artt. 32 e 33.

II. — DIARIO DELLE REVISIONI

La revisione dei veicoli per l'anno 1965 avrà inizio il 1° febbraio 1965 e avrà termine entro le date indicate, per ciascuna classe di veicoli, nella tabella seguente:

ENTRO IL:	CLASSE DEI VEICOLI
30 aprile 1965	Motocarri, motoveicoli per trasporto non contemporaneo di persone e di cose, motoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici
31 maggio 1965	Autocarri con portata fino a 5 quintali
30 giugno 1965	Autocarri con portata superiore a 5 quintali e fino a 15 quintali
30 luglio 1965	Autocarri con portata superiore a 15 quintali e fino a 25 quintali
30 settembre 1965	Autocarri con portata superiore a 25 quintali, trattori stradali, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, autosnodati (esclusi quelli per trasporto di persone), rimorchi (esclusi quelli per trasporto di persone) e semirimorchi, veicoli eccezionali
31 ottobre 1965	Motocicli e motocarrozzette da locare senza conducente, motocarrozzette da noleggiare con conducente, motocarrozzette ad uso pubblico in servizio da piazza, autovetture da locare senza conducente, autovetture da noleggiare con conducente, autovetture ad uso pubblico in servizio da piazza
30 novembre 1965	Autobus, autosnodati per trasporto di persone, rimorchi di autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, autovetture alimentate a metano o con G.P.L.

Si precisa che la revisione verrà eseguita anche se un veicolo viene presentato in anticipo rispetto al periodo assegnato alla classe cui appartiene.

III. — MODALITA' DI VISITA E ACCERTAMENTI

Analogamente a quanto è già stato effettuato in occasione delle precedenti revisioni, sarà accertato se sussistono, nei veicoli di cui al precedente capitolo I le condizioni generali di sicurezza per la circolazione e di silenziosità nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge.

In occasione della revisione verrà controllato altresì che, per i veicoli che ne hanno l'obbligo, sia anche regolare il provvedimento di trasporto merci trascritto sul relativo documento di circolazione. In particolare verrà accertato che esista o l'autorizzazione per conto terzi o la licenza per conto proprio o l'esenzione; che l'autorizzazione conto terzi non sia scaduta di validità; che il titolare dell'autorizzazione o della licenza corrisponda al proprietario del veicolo; che non sussistano altre irregolarità.

Non sono soggetti all'obbligo della visita di revisione entro l'anno 1965 i veicoli delle classi indicate che siano stati sottoposti a visita e prova (collaudo), ovvero quei veicoli nuovi di fabbrica per i quali, comunque, sia stato rilasciato il documento di circolazione, durante lo stesso anno. Non è necessario, per tali autoveicoli soggetti alla revisione annuale apporre il timbro « Revisione regolare » sul documento di circolazione.

(624)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Graduatoria dei candidati idonei al concorso per trenta sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 10 luglio 1963, n. 12788, con il quale è indetto un concorso per esami e per titoli a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1963, registro n. 33 Difesa-Aeronautica, foglio n. 204;

Visto il decreto ministeriale in data 18 marzo 1964, n. 7006, con il quale è nominata la Commissione di esame del predetto concorso, registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1964, registro n. 17 Difesa-Aeronautica, foglio n. 160;

Visto il decreto ministeriale in data 12 giugno 1964, n. 10442, con il quale è nominato un membro supplente della Commissione di esame del predetto concorso, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1964, registro n. 27 Difesa-Aeronautica, foglio n. 35;

Visto la votazione conseguita dai candidati in sede di ammissione agli esami ed il risultato dei medesimi;

Decreta

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Pirali Sergio	punti	33,54
2. Masiello Vito	»	33,43
3. Maghelli Ettore	»	32,99
4. Marroni Fabrizio	»	32,48
5. Petri Loriano	»	31,86
6. Ferrulli Aldo	»	31,81
7. Berto Bruno	»	31,79
8. Colombo Giuseppe	»	31,71
9. Car Piero Angelo	»	31,66
10. Mignani Carlo	»	31,51
11. Botti Renzo	»	31,34
12. Germani Galeazzo	»	30,91
13. Castagnetti Sandro	»	30,84
14. Indragoli Giuliano	»	30,79
15. Tempioni Giovanni	»	30,63
16. Roverato Gianpaolo	»	30,56
17. Renzullo Michele	»	30,55
18. Trimarchi Giuseppe	»	30,54
19. Ridarelli Carlo	»	30,52
20. Papotti Eugenio	»	30,26
21. Foschini Carlo	»	30,10
22. Soldano Salvatore	»	29,97
23. Consoli Salvatore	»	29,46
24. Micale Giuseppe	»	29,34
25. Luca Filippo	»	29,21
26. Nanni Aldo	»	28,41
27. Balducci Pierpaolo	»	28,28
28. Olimpieri Sante	»	27,61

Roma, addì 28 ottobre 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1965
Registro n. 2 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 375. — LAZZARINI

(627)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina di due membri aggregati in seno alla Commissione esaminatrice, per il Compartimento di Venezia, del pubblico concorso per esami e per titoli a trecento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2737, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a trecento posti di assistente di stazione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 135/P.2.1.1. in data 28 aprile 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

Il revisore capo Zanucco Pasquale e il revisore capo Biagini Biagino, sono nominati membri aggregati alla Commissione esaminatrice compartimentale di Venezia del concorso citato nelle premesse, per l'espletamento delle prove facoltative, rispettivamente per le lingue estere (francese, inglese e tedesca) e per la telegrafia.

Roma, addì 2 gennaio 1965

p. *Il direttore generale*: SANTONI - RUGIU

(384)

Nomina di un membro aggregato in seno alla Commissione esaminatrice, per il Compartimento di Milano, del pubblico concorso per esami e per titoli a cinquecentosettantuno posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2740, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli, a cinquecentosettantuno posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 136/P.2.1.1. in data 28 aprile 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

Il segretario capo Intelligente Antonio è nominato membro aggregato della Commissione esaminatrice compartimentale di Milano del concorso citato nelle premesse, per l'espletamento della prova facoltativa di lingua tedesca.

Roma, addì 19 dicembre 1964

p. *Il direttore generale*: SANTONI - RUGIU

(388)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASTI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Asti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2490/San., in data 24 novembre 1962, concernente il bando di concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Asti al 30 novembre 1961;

Visto il decreto n. 2499/San., in data 21 novembre 1963, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali della Commissione e la graduatoria di merito formulata dalla stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate dichiarate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1. Accornero Elisabetta . . . . punti 49,641 su 100
2. Ponte Esterina . . . . . . » 46,250 »
3. Squillari Adriana . . . . . » 40,975 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Asti, addì 18 gennaio 1965

Il medico provinciale: CERRITO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5921/San., in data odierna, col quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate dichiarate idonee nel concorso per titoli ed esami a due posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Asti al 30 novembre 1961;

Viste le indicazioni delle sedi, per ordine di preferenza, fatte dalle candidate nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le relative successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco segnate:

1) Accornero Elisabetta: Refrancore-Castagnole Monferrato (capo Consorzio Refrancore);
2) Ponte Esterina: Casorzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Asti, addì 18 gennaio 1965

Il medico provinciale: CERRITO

(475)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 212 dell'8 gennaio 1964, con il quale venne bandito il concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo alla data del 30 novembre 1963;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso medesimo, nonchè la graduatoria dei concorrenti dalla stessa formulata;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della Sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in premessa:

1. Trentacoste Nicolò . . . . punti 55,13
2. De Marco Giorgio . . . . . . » 49,90

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Palermo, addì 11 gennaio 1965

Il veterinario provinciale: CARRA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 212 dell'8 gennaio 1964, con il quale venne bandito il concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 394 dell'11 gennaio 1965, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso di cui sopra;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori della condotta indicata a fianco di ciascuno di essi:

1) Trentacoste Nicolò: Castronovo di Sicilia;
2) De Marco Giorgio: Collesano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Palermo, addì 11 gennaio 1965

Il veterinario provinciale: CARRA

(395)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.